CAMERA DEI DEPUTATI N. 1526

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAVERI

Nuove disposizioni a favore dei cittadini sordomuti.

Presentata il 27 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge mira alla riduzione di alcuni degli ostacoli che impediscono ai cittadini affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva, il raggiungimento della massima autonomia possibile affinchè possano partecipare attivamente alla vita della collettività.

Sono note a tutti le condizioni di grave disagio in cui si trovano le persone sordomute, costrette a vivere tristemente isolate dalle comunicazioni sociali. Per poter comunicare a distanza esse devono necessariamente ricorrere a speciali apparecchiature come il D.T.S. (dispositivo telefonico per sordomuti - *text telephone*) composto da una tastiera e da un video. Questo apparecchio collegato con un normalissimo telefono, consente ai sordomuti di comunicare digitando sulla tastiera messaggi che saranno tradotti in scritto sul video e ricevuti da un'altra apparecchiatura analoga.

Con l'articolo 1 si intende rendere obbligatoria l'istituzione di un numero verde, collegato con un apparecchio D.T.S., in ogni struttura pubblica ed istituzionale al fine di garantire anche ai sordomuti la possibilità di contattare la pubblica amministrazione, gli organi istituzionali, le regioni, gli enti locali e i servizi sociali, senza che ciò comporti alcun costo. L'onere dell'acquisto dei D.T.S. graverà integralmente sulle singole amministrazioni pubbliche o enti pubblici, mentre per quanto riguarda il costo delle linee con numero verde, lo Stato parteciperà con un contributo pari al 50 per cento.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede che i numeri gratuiti di pronto intervento come il 112, il 115 e il 116, come già effettuato per il 113, siano dotati di apparecchi D.T.S.

Si prevede, inoltre, una riduzione pari al 10 per cento sul canone di abbonamento telefonico, per quelle società o associazioni

che si vorranno adeguare alla presente legge.

Con l'articolo 2, comma 1, si intende risolvere, almeno parzialmente, il problema delle alte bollette telefoniche connesse all'utilizzazione del D.T.S. causato dalla scarsa velocità di battitura di questo apparecchio.

Pertanto si propone una riduzione del 50 per cento del canone di abbonamento telefonico nonché l'attribuzione alle linee telefoniche dei sordomuti, riconosciuti tali dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, di un *plafond* di 700 scatti gratuiti ogni bimestre.

Tali agevolazioni si intendono concesse nella misura di una sola linea domestica per ogni individuo affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.

Sempre con l'articolo 2 della presente proposta di legge si vorrebbe ridurre del 50 per cento il canone di abbonamento radiotelevisivo per agevolare i sordomuti nell'accesso all'informazione televisiva.

L'articolo 3 impegna la Società concessionaria del servizio telefonico pubblico, a garantire, ai cittadini sordomuti, una celere assistenza e manutenzione degli apparecchi e delle linee collegate con D.T.S., creando una sorta di « corsia di emergenza » per queste segnalazioni, che saranno, pertanto, evase non oltre le 24 ore successive.

Con l'articolo 4 si vuole offrire ai sordomuti la possibilità di riconoscere, nell'elenco ufficiale degli abbonati al telefono, quali siano le linee telefoniche collegate con un dispositivo telefonico D.T.S., grazie ad un simbolo posto accanto al numero. Vista la validità sociale di questa proposta di legge si auspica una approvazione in tempi brevi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono tenuti ad istituire un numero verde, collegato con un apparecchio D.T.S. (dispositivo telefonico per sordomuti - *text telephone*), tutti i centralini telefonici delle seguenti strutture pubbliche:

a) ministeri;

b) organi costituzionali;

c) regioni;

d) province, comuni ed altri enti locali;

e) ospedali (servizi di pronto soccorso);

f) unità sanitarie locali;

g) Società italiana per il gas (ITALGAS) (Servizio segnalazione guasti e dispersioni);

h) aziende locali per l'erogazione dell'acqua (Servizio segnalazione guasti);

i) Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) (Servizio segnalazione guasti).

2. A decorrere dal 1° gennaio 1995 sono tenuti a fornirsi di apparecchi D.T.S. i seguenti numeri gratuiti di pronto intervento:

a) carabinieri-112;

b) vigili del fuoco-115;

c) Automobile club d'Italia (soccorso stradale)-116.

3. Alle società e associazioni che intendono installare una linea con apparecchi D.T.S. si applica una riduzione pari al 10 per cento del canone di abbonamento telefonico.

ART. 2.

1. Ai sordomuti riconosciuti tali dalla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concessi i seguenti benefici:

a) riconoscimento di un tetto di 700 scatti gratuiti ogni bimestre;

b) riduzione del 50 per cento dei canoni di abbonamento telefonico e radiotelevisivo;

2. I benefici di cui al comma 1, lettera *a)*, si applicano limitatamente ad una utenza domestica per ogni individuo affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva.

ART. 3.

1. La società concessionaria del servizio telefonico pubblico si impegna a garantire, in caso di segnalazione di guasti agli apparecchi o alle linee telefoniche collegate con apparecchi D.T.S. un intervento di ripristino o di manutenzione entro le ventiquattro ore seguenti.

ART. 4.

1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, l'elenco ufficiale degli abbonati al servizio telefonico deve includere, in corrispondenza delle linee collegate con apparecchi D.T.S., un apposito simbolo consistente in un orecchio barrato su campo blu.

ART. 5.

1. Gli oneri derivanti dall'acquisto degli apparecchi D.T.S. rimangono integralmente a carico delle singole amministrazioni. Limitatamente al costo delle linee con numero verde, lo Stato partecipa con un contributo pari al 5 per cento del costo stesso.

ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.